



COMUNE DI
RIGNANO FLAMINIO
Provincia di Roma

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA
E VIABILITA' STRADALE POST INCIDENTE**

Art. 1. OGGETTO

1. Il presente capitolato disciplina le prestazioni inerenti il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali sulle strade del territorio comunale interessate da incidenti stradali.

2. Il servizio di ripristino della sede stradale comprende le seguenti prestazioni minime, da svolgersi in conformità alle vigenti disposizioni in materia:

A) "Interventi standard" - intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali, con aspirazione dei liquami, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli dispersi sul sedime stradale e comunque l'eliminazione di ogni sostanza o materiale liquido o solido presente, riconducibile al sinistro, sul piano viabile e sulle sue pertinenze.

B) "Interventi perdita di carico" - attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportano la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, limitatamente al piano viabile e alle sue pertinenze.

3. Gli interventi di cui alle precedenti lettere A e B devono essere regolarmente eseguiti dal concessionario anche in assenza dell'individuazione del veicolo responsabile il cui conducente ha causato l'evento. In tali ipotesi i costi sostenuti dal concessionario per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente gara resteranno a carico dello stesso e non potranno in nessun caso essere addebitati al Comune di Rignano Flaminio.

4. Con riferimento alle suddette tipologie di intervento il servizio di ripristino post incidente consiste nelle attività minime di seguito descritte:

- a) aspirazione dei liquidi inquinanti in dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- b) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- c) fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (transenne, segnaletica stradale, ecc...) per la protezione di punti specifici a seguito di incidente stradale;
- d) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.

5. Per l'efficace svolgimento delle suddette prestazioni, il concessionario opera mediante apposito centro operativo i cui recapiti devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento il giorno della stipula del contratto di concessione.

6. Le modalità di prestazione del servizio proposte nell'offerta tecnica dal concorrente formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, obbligando il concessionario al loro pieno e assoluto rispetto.

Art. 2. TEMPI DI INTERVENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – LUOGHI DI ESECUZIONE

1. Il concessionario deve garantire, attraverso le proprie strutture operative, tempi di intervento non superiori a 30 (trenta) minuti dall'attivazione del servizio mediante chiamata telefonica al numero dedicato (che sarà indicato dal concessionario alla stipula del contratto) del Centro operativo di cui al precedente art. 1, da parte del personale della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92.

2. Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede.

3. Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il concessionario del servizio deve disporre di un'organizzazione idonea a garantire il presidio operativo del territorio comunale con personale specializzato e mezzi idonei. Il servizio deve essere garantito 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno con immediatezza e mezzi idonei.

4. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore comunque non imputabili al concessionario, questo non fosse in grado di rispettare le modalità ed i tempi sopra evidenziati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. Tale comunicazione deve avvenire con celerità e, comunque, in tempo utile a consentire alla controparte l'adozione di tutti i provvedimenti di propria competenza.

5. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade pubbliche e ad uso pubblico di competenza del Comune di Rignano Flaminio.

6. Con riferimento a ciascuna richiesta di intervento, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.196/2003, al concessionario potranno essere forniti dalle Forze di Polizia esclusivamente i dati dei veicoli e delle relative polizze assicurative. Dette informazioni vengono rilasciate sotto forma di attestazione.

Art. 3. VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Lo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione non comporta alcun onere economico a carico della Amministrazione Comunale.

2. Per il risarcimento dei costi sostenuti, il concessionario potrà eventualmente rivolgersi alle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

3. I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Rignano Flaminio; gli stessi resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

4. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. 163 del 2006, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Art. 4. VERIFICA DELLE ATTIVITA'

1. E' riconosciuta alla stazione appaltante la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio ed al rispetto delle condizioni di contratto.

2. A tal fine la Stazione appaltante può procedere, a propria discrezione, alla formale verifica delle modalità di svolgimento del servizio, alla presenza del rappresentante del concessionario, segnalando eventuali criticità al concessionario stesso.

3. In tal caso, il concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite. In caso di mancata o di incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, si applicano le disposizioni di cui ai successivi art. 11 e 12.

Art. 5.OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - REPORTISTICA

1. Il concessionario è tenuto, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, al controllo, alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

2. Il concessionario è tenuto a rendicontare trimestralmente all'Amministrazione Comunale in merito allo svolgimento delle attività di cui alla presente concessione, evidenziando:

a) gli interventi svolti con indicazione tassativa di data, ora, luogo, richiedente, numeri veicoli coinvolti ed il tipo di intervento;

b) per fini statistici, l'importo liquidato dalle compagnie assicurative dei soggetti coinvolti nei sinistri.

Art. 6. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.

2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi tre o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

Art. 7. FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA

1. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;

- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;

- rilevanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della sede stradale.

Art. 8. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'IMPRESA CONCESSIONARIA

1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Amministrazione Comunale, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di uno o più veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative. Tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovranno possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

ART.9 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.

2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a cinque milioni di euro.

3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o

della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 10. NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008).

Art. 11 PENALITA'

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio in conformità alle disposizioni del presente capitolato e di quanto proposto nell'offerta tecnica. Le violazioni degli obblighi contrattuali che fanno carico al concessionario comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- euro 50,00 per ogni 10 minuti di ritardo rispetto al termine di intervento di 30 minuti dalla chiamata, salve comprovata impossibilità oggettiva che dovrà essere dimostrata;
- euro 500,00 in caso di mancata esecuzione dell'intervento richiesto; alla seconda mancata esecuzione la penale sarà di euro 1.000,00; alla terza mancata esecuzione si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12. A tali penalità si aggiunge il costo sostenuto dall'Amministrazione comunale per l'intervento sostitutivo.
- euro 200,00 per ogni intervento di ripristino incompleto e/o mal eseguito oltre il completamento/riesecuzione dell'intervento e l'eventuale risarcimento dei costi sostenuti dall'Amministrazione comunale per l'intervento sostitutivo;
- euro 1.000,00 per ogni mancato o incompleto espletamento degli interventi di competenza come descritti nel presente Capitolato, o previsti in sede di offerta, sulla sede stradale interessata dalla chiamata, salvo causa di forza maggiore da dimostrarsi con onere a carico del concessionario.

2. La contestazione dell'addebito viene inviata tramite lettera AR o PEC al Concessionario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi.

3. Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

4. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

5. L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dalla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 13.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

1. Il Comune di Rignano Flaminio procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del Concessionario;
- b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al successivo articolo 13;
- c) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 14;

d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

e) nelle ipotesi previste dalla legge.

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Rignano Flaminio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 13.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del fornitore, salvo l'eventuale danno ulteriore.

6. Il Comune di Rignano Flaminio si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso il Concessionario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.

7. Il Comune di Rignano Flaminio si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dalla legge e nelle modalità ivi indicate.

Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale di euro 1.000,00 da prestarsi nelle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

2. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

3. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 11, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte del Concessionario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Rignano Flaminio al risarcimento del maggior danno.

Art. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. Il sub-appalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. E' fatto obbligo al Concessionario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il Concessionario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e sub-contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1 L'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Rignano Flaminio e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Città Metropolitana di Roma Capitale.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG **6382035DE0**.

Art. 16 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed alle norme vigenti in materia e al Codice civile.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI

1. Il rapporto tra il Comune di Rignano Flaminio e l'aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

2. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva e della polizza di cui ai precedenti articoli 13 e 9 ed al versamento delle spese contrattuali che sono tutte a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Tivoli.